Sent. 22503/18
RG 26974/16

ESENTE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

GIUDICE DI PACE CIVILE DI ROMA

SEZIONE VI^

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Il Giudice di Pace Dott.ssa Simona Salusti ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile, iscritta al n.26974 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016 e vertente

FRA

C[redacted] elettivamente domiciliato in R[redacted] via degli o[redacted] di T[redacted] presso lo studio legale dell'Avv.to L[redacted] che lo rappresenta e difende.

ATTORE

E

U[redacted] A[redacted] s[redacted] in persona del legale rapp.te pro-tempore ell.te dom.ta in Roma Via C. Mirabello 17 presso lo studio degli avv.ti Fulvio e Gobbe Zardo e Roberta Neri che la rapp-tano e difendeono.

CONVENUTA

OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale.

CONCLUSIONI: Come da verbale in data 05.06.2018.

La presente sentenza è estesa senza l'esposizione dello Svolgimento del processo ovvero ai sensi del secondo comma dell'art. 132 cpc., sì come modificato dall'art. 45 comma 17 della legge 18 giugno 2009 n.69.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In relazione all'an debeatur, la responsabilità del sinistro può essere imputata al proprietario della vettura Peugeot 107 tg.[redacted] di proprietà del sig. L[redacted] A[redacted]

Tale circostanza del resto si può desumere dalla dichiarazione rese nel corso dell'istruttoria dal teste di parte attrice, R[redacted] D[redacted]

Tenuto conto di quanto sopra esposto, quanto riguarda l'ammontare del danno richiesto per i danni materiali subiti dal mezzo dall'attore, il

presente giudicante dinanzi alla mancanza di prova circa gli effettivi danni subiti dalla moto non sussistendo agli atti né preventivo né fattura, rigetta la domanda poiché non provata, ritenendo pertanto che la somma ricevuta ante causam deve ritenersi più che esaustiva.

D'altronde l'onere probatorio della convenuta, in ordine alle eccezioni da lei proposte, sorge in concreto solo quando l'attore stesso, abbia a sua volta fornito la prova dei fatti posti a fondamento della propria domanda, sicché l'insufficienza o anche la mancanza della prova delle circostanze dedotte dalle convenute a confutazione dell'avversa pretesa, non vale a dispensare la controparte dall'onere di dimostrare adeguatamente la legittimità e la fondatezza del merito della pretesa di risarcimento.

Si rileva inoltre che non è stata ammessa la consulenza tecnica poiché la stessa non costituisce una prova, ma solo un ulteriore strumento di valutazione dei dati già acquisiti al processo attraverso le prove che le parti hanno l'onere di produrre, e non potrà pertanto intendersi sostitutiva dell'onus probandi che incombe sulle parti.

Le spese come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando nella causa proposta da C[redacted] V[redacted] contro U[redacted] A[redacted] s[redacted], così provvede:

rigetta la domanda come da motivazione che precede, compensando integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, 11/06/2018

IL GIUDICE DI PACE
Dott.ssa Simona Salusti

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, lì 3.7.18
L'Assistente Giudiziario
Dott.ssa Marica Anna Giorgini